

CASO 12/2009  
MELGES 24 WEEK - VOLVO CUP 2009  
ITA 584 c/ IRL 607

*Reg. 70.1 del Regolamento di Regata ISAF, Definizione di “parte” del Regolamento di Regata ISAF – Solo una parte, intesa nel senso della definizione di “parte” del Regolamento di regata, è legittimata a presentare appello.*

*Reg. 70.1 del Regolamento di Regata ISAF – L’appello non può riguardare i fatti accertati.*

*Reg. 14 del Regolamento di Regata ISAF – L’obbligo di evitare i contatti vincola tutte le barche coinvolte nell’incidente ed, in caso di danni o lesioni, anche la barca avente diritto di rotta, o a spazio, o a spazio-alla-boa è soggetta a penalizzazione qualora abbia avuto una ragionevole possibilità di evitare la collisione e non abbia agito nel momento in cui diveniva chiaro che l’altra barca non si stava tenendo discosta, ovvero non stava dando spazio o spazio-alla-boa.*

**LA GIURIA D’APPELLO**

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Fabio Donadono, Piero Occhetto, Eugenio Torre (componenti), Marco Alberti e Giuseppe Russo (componenti supplenti), con Anna Maria Bonomo (uditrice), ha pronunciato la seguente

**decisione**

sull’appello proposto dalla barca ITA 584 inviato a mezzo raccomandata del 15/7/2009 e protocollato il 21/7/2009, contro le decisioni emesse il 5/7/2009 dal Comitato per le proteste della Melges 24 Week - Volvo Cup 2009, bandita dal Circolo Vela Torbole, con le quali:

- la barca appellante è stata squalificata per infrazione alla regola 10 del RRS dalla 7<sup>a</sup> prova della manifestazione, disputata lo stesso giorno, in accoglimento della protesta presentata dalla barca IRL 607, a seguito di una collisione con danni verificatisi durante il primo lato di poppa verso il cancello di sottovento;
- la barca IRL 607, protestata da un’altra barca (ITA 730), è stata esonerata da penalizzazioni in applicazione della regola 64.1(c) del RRS in quanto, in un incidente immediatamente successivo, costretta a violare la regola 10 del RRS a causa della

infrazione compiuta da ITA 584.

L'appellante contesta le suddette decisioni in quanto, secondo la descrizione ed il grafico della protesta di IRL 607, l'incidente sarebbe avvenuto nella *zona*, per cui ITA 584, essendo interna alla boa di dritta del cancello, avrebbe avuto diritto di spazio-alla-boia in applicazione delle regole 18.2(b) e (c) ed andrebbe esonerata in base alle regole 18.5(a) e (b) a causa dell'infrazione di IRL 607 che non avrebbe rispettato l'interno in boa ed avrebbe navigato oltre la giusta rotta portando ITA 584 fuori dal percorso.

Il Presidente della Giuria e l'appellato IRL 607 hanno presentato osservazioni; l'appellante ha prodotto controdeduzioni.

E' in primo luogo da osservare che la protesta di IRL 607 contro ITA 584 non risulta riunita a quella di ITA 730 contro IRL 607, sicché i due casi risultano trattati disgiuntamente e definiti con separate decisioni. Ne consegue che ITA 584 non è *parte* dell'udienza relativa alla protesta di ITA 730 contro IRL 607, in base alla definizione di *parte* del Regolamento di regata e, non essendo *parte*, non è legittimata ad impugnare la relativa decisione innanzi a questa Giuria d'appello. Infatti, la regola 70.1 del RRS dispone che solo una *parte* può presentare appello.

Pertanto, l'appello in esame è parzialmente inammissibile.

Per quanto riguarda la decisione sulla protesta di IRL 607 contro ITA 584 (appellante), è da rilevare che, nonostante il testo ed il grafico della protesta, la decisione impugnata non fa cenno alle boe del cancello; il che lascia chiaramente intendere che, sulla base dell'accertamento dei fatti compiuto dal Comitato per le proteste, l'incidente è accaduto al di fuori della *zona*. Ciò è espressamente confermato dal Presidente del Comitato per le proteste nelle proprie osservazioni ed anche il grafico prodotto in allegato è coerente con tale evidenza (se si considera la lunghezza delle sagome delle barche, e non la griglia di riferimento).

Ugualmente dalla decisione impugnata risulta come fatto accertato che il protestante IRL 607 ha gridato "protest" ed ha esposto la bandiera rossa.

Orbene, in base alla regola 70.1 del RRS, l'appello non può riguardare i fatti accertati.

Pertanto è da escludere l'applicabilità della invocata regola 18 del RRS (che scatta quando una delle barche entra nella zona, come chiarito dalla stessa regola 18.1) e quindi correttamente il Comitato per le proteste ha ravvisato l'infrazione alla regola

10 del RRS di ITA 584, barca con mure a sinistra, che non si è tenuta discosta da IRL 607, su mure a dritta.

Va aggiunto che, essendosi verificata una collisione, ITA 584 ha anche violato la regola 14 del RRS, in base alla quale una barca deve evitare il contatto con un'altra barca se ciò è ragionevolmente possibile.

Senonché, l'obbligo imposto dalla citata regola vincola tutte le barche coinvolte nell'incidente ed, in caso di danni o lesioni, la barca avente diritto di rotta (ovvero di spazio o spazio-alla-boa) è soggetta a penalizzazione qualora abbia avuto una ragionevole possibilità di evitare la collisione e non abbia agito nel momento in cui diveniva chiaro che l'altra barca non si stava tenendo discosta (ovvero non stava dando spazio o spazio-alla-boa).

Orbene, ancorché nella decisione impugnata non sia espressamente richiamata la citata regola 14, dalla dinamica dei fatti siccome chiariti nelle osservazioni del Presidente del Comitato per le proteste, si può evincere con ogni evidenza che IRL 607, barca con diritto di rotta, non abbia avuto alcuna ragionevole possibilità di evitare la collisione nel momento in cui è divenuto chiaro che l'altra barca non si stava tenendo discosta. Peraltro va anche considerato che il Comitato per le proteste ha concesso a IRL 607 una riparazione in base alla regola 62.1(b) del RRS, il che ovviamente presuppone il riconoscimento che la barca interessata fosse vittima incolpevole dell'incidente e quindi non avesse alcuna responsabilità.

#### **Per questi motivi**

la Giuria d'appello, dichiara in parte inammissibile l'appello ed in parte lo respinge, confermando la decisione impugnata, emendata con le considerazioni di cui in motivazione.

Così deciso in Genova il 28 novembre 2009

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello  
copia conforme all'originale.